



COMUNE DI SPINADESCO

Provincia di Cremona

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N° 1 del 13/01/2020

OGGETTO: PIANO TRIENNALE PER LA CORRUZIONE E LA TRASPARENZA 2020-2022 .CONFERMA PIANO 2018/2020

L'anno **duemilaventi**, addì **tredici** del mese di **Gennaio** alle ore **17:30**, nella Sala delle Adunanze, previa l'osservanza di tutte le modalità prescritte, sono stati convocati a seduta per oggi i componenti la giunta comunale.

All'appello risultano:

Cognome e Nome	Qualifica	Presenza
LAZZARI ROBERTO	Sindaco	SI
ARALDI SARA	Vice Sindaco	SI
MANFREDINI ANDREA	Assessore	SI

PRESENTI: 3

ASSENTI: 0

Partecipa all'adunanza Il Segretario Comunale DOTT. FABIO MALVASSORI il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig ROBERTO LAZZARI nella qualità di SINDACO assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE

RICHIAMATI:

- i principi di economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità e trasparenza dell'azione amministrativa (articolo 1, comma 1, della legge 7 agosto 1990 numero 241 e smi)
- la legge 6 novembre 2012 numero 190: *"Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione"* (come modificata dal decreto legislativo 97/2016);
- l'articolo 48 del decreto legislativo 18 agosto 2000 numero 267 (TUEL) e smi;

PREMESSO CHE:

- il 3 agosto 2016 l'ANAC ha licenziato il *Piano nazionale anticorruzione 2016* (PNA) con la deliberazione numero 831;
- l'articolo 41, comma 1 lettera b), del decreto legislativo 97/2016 ha stabilito che il PNA costituisca *"un atto di indirizzo"* al quale i piani triennali di prevenzione della corruzione si devono uniformare;
- è la legge 190/2012 che impone alle singole amministrazioni l'approvazione del loro *Piano triennale di prevenzione della corruzione* (PTPC);
- sia il PNA che il PTPC sono rivolti, unicamente, all'apparato burocratico delle pubbliche amministrazioni;
- il *Responsabile anticorruzione e per la trasparenza* elabora e propone lo schema di PTPC;
- per gli enti locali, la norma precisa che *"il piano è approvato dalla giunta"* (articolo 41 comma 1 lettera g) del decreto legislativo 97/2016);
- l'ANAC ha sostenuto che sia necessario assicurare *"la più larga condivisione delle misure"* anticorruzione con gli organi di indirizzo politico (ANAC determinazione n. 12 del 28 ottobre 2015);

DATO ATTO che la tempistica che prevede il termine ultimo per l'approvazione al 31.01.2020 non consente per il corrente anno una doppia approvazione, che comunque non costituisce obbligo ma mero suggerimento;

RILEVATO:

- che al fine di consentire la più ampia partecipazione dei soggetti potenzialmente interessati all'emissione del nuovo piano triennale si è proceduto preliminarmente alla pubblicazione di un avviso con relativo modulo per recepire informazioni, suggerimenti, integrazioni o osservazioni riferite al piano triennale 2018/2020 ed al nuovo PNA come approvato dall'ANAC, da presentare entro il termine del 30.11.2019;
- che a seguito della suddetta pubblicazione entro il termine del 30.11.2019 non sono pervenuti moduli con le richieste di cui sopra, da parte di alcun portatore di interessi;

VISTI i contenuti del "FOIA" e relative linee guida;

VISTE le linee guida ANAC del 28.12.2016 come da deliberazione 1310 ;

VISTA la deliberazione ANAC del 21.11.2018 n° 1074 con la quale si approva definitivamente l'aggiornamento 2018 del PNA e nella parte IV relativa alla semplificazione per i piccoli Comuni, l'ANAC così dispone:

Collegamenti con l'albo pretorio on line

Nel corso dei lavori del tavolo tecnico i partecipanti, nel rilevare che la pubblicazione di documenti nell'albo pretorio *on line* e nella sezione del sito istituzionale "Amministrazione trasparente" può costituire un notevole aggravio per le amministrazioni, hanno valutato come opportunità di semplificazione quella di utilizzare rinvii fra le due sezioni del sito istituzionale.

Sulla questione l'Autorità non può che confermare l'orientamento già espresso secondo cui il ricorso al link tra l'albo pretorio *on line* e la sezione "Amministrazione trasparente" non può che avvenire con opportune cautele, considerate le differenze funzionali ed organizzative delle due sezioni del sito.

L'albo pretorio *on line* e la sezione "Amministrazione trasparente" sono, infatti, da considerarsi come autonome e distinte, con strutture e criteri di pubblicazione propri in quanto rispondono a finalità differenti.

La pubblicazione degli atti nell'albo pretorio *on line*, ai sensi dell'art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, è rivolta, di norma, a produrre effetti legali.

¹Con riferimento al regime di pubblicità degli atti rivolto a produrre effetti legali, la disciplina di riferimento si rinviene nell'art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, secondo cui «*gli obblighi di pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi aventi effetti di pubblicità legale si intendono assolti con la pubblicazione degli stessi sui rispettivi siti informatici da parte delle amministrazioni e degli enti pubblici obbligati*».

Diversamente, la pubblicità assicurata dalla sezione "Amministrazione trasparente"² ai sensi del d.lgs. 33/2013, ha lo scopo di informare i cittadini per favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche (art. 1, d.lgs. 33/2013).

²L'art. 9, co. 1, del d.lgs. 33/2013 prevede che «*Ai fini della piena accessibilità delle informazioni pubblicate, nella home page dei siti istituzionali è collocata un'apposita sezione denominata «Amministrazione trasparente», al cui interno sono contenuti i dati, le informazioni e i documenti pubblicati ai sensi della normativa vigente. Al fine di evitare eventuali duplicazioni, la suddetta pubblicazione può essere sostituita da un collegamento ipertestuale alla sezione del sito in cui sono presenti i relativi dati, informazioni o documenti, assicurando la qualità delle informazioni di cui all'articolo 6.....*».

Le pubblicazioni effettuate nell'albo pretorio *on line* riguardano documenti integrali che devono, di norma, rimanere pubblicati esclusivamente per il periodo imposto dalla legge per poi essere rimossi dalla parte pubblica dell'albo. Le pubblicazioni effettuate nella sezione "Amministrazione trasparente", invece, contengono spesso dati di sintesi e non atti integrali che restano, di norma, pubblicati per cinque anni, come previsto all'art. 8, co. 3, del d.lgs. 33/2013. La pubblicazione, inoltre, ai sensi del d.lgs. 33/2013 deve rispettare i criteri di qualità dei dati, con particolare riferimento ai requisiti di completezza e formato aperto previsti dagli artt. 6 e 7 del d.lgs. 33/2013. Non esiste analoga disposizione, invece, per le pubblicazioni dell'albo pretorio *on line*.

La pubblicazione nell'albo pretorio *on line*, diversamente dalla sezione "Amministrazione trasparente", è asistemica e non organizzata secondo criteri che tengono conto del tipo di atto e documento. Ne discende che è limitata la diretta ed immediata fruibilità dei dati e delle informazioni con la conseguenza che la consultazione e la ricerca dei dati risultano difficili. Giova sottolineare, peraltro, che l'Autorità, non ha specifiche competenze sulla predisposizione, tenuta e gestione dell'albo pretorio *on line*. L'Autorità non può, dunque, che auspicare un intervento del legislatore volto a individuare misure di coordinamento tra le pubblicazioni sull'albo pretorio *on line* e gli obblighi di pubblicazione nella sezione "Amministrazione trasparente", anche in funzione di semplificazione degli oneri per le amministrazioni. Fermo restando quanto sopra, in considerazione delle criticità manifestate dai rappresentanti delle istituzioni che hanno preso parte al tavolo tecnico e riscontrate anche nella rilevazione condotta dalla Conferenza Stato-Città ed Autonomie locali sui piccoli comuni, specie con riferimento ai profili organizzativi, l'Autorità ritiene, nelle more dell'auspicato intervento legislativo, di poter indicare, esclusivamente per i comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti, la possibilità di semplificare la

pubblicazione dei dati e dei documenti previsti dal d.lgs. 33/2013 utilizzando le pubblicazioni già effettuate nell'albo pretorio *on line* nel rispetto, tuttavia, dei limiti indicati di seguito.

Per gli atti o documenti che per specifica previsione normativa devono essere pubblicati sia nell'albo pretorio *on line* sia nella sezione "Amministrazione trasparente", ai sensi del d.lgs. 33/2013 o della l. 190/2012, i comuni possono assolvere agli obblighi di pubblicazione anche mediante un collegamento ipertestuale che dalla sezione "Amministrazione trasparente" conduce all'albo pretorio *on line* ove l'atto e il documento sia già pubblicato.

Al fine di agevolare la consultazione dei dati e documenti, il link è necessario si riferisca direttamente alla pagina o al record dell'albo pretorio che contiene l'atto o il documento la cui pubblicazione è prevista nella sezione "Amministrazione trasparente". In altre parole, non può considerarsi assolto l'obbligo qualora il link conduca alla pagina iniziale dell'albo pretorio in quanto gli interessati non sarebbero messi in condizione di avere un'immediata fruibilità del dato.

Inoltre, per consentire un'immediata consultazione dei dati e delle informazioni, i comuni sono tenuti a creare nell'albo pretorio *on line* un'apposita sezione, anche articolata in sottosezioni, dedicata alla sola pubblicazione degli atti e dei documenti che coincidono con quelli previsti dal d.lgs. 33/2013. Laddove la pubblicazione sia assicurata mediante ricorso al link, resta fermo, in ogni caso, l'obbligo per i comuni di assicurare, nella pubblicazione, i criteri di qualità delle informazioni diffuse, il rispetto del formato aperto e della disciplina in materia di protezione dei dati personali (artt. 6, 7, 7-bis del d.lgs. 33/2013 e art. 2-ter, co. 3, del d.lgs. 196/2003).

L'Autorità ritiene opportuno, in ogni caso, che i dati e i documenti di organizzazione e di programmazione del sistema di prevenzione della corruzione, come ad esempio il PTPC, vadano pubblicati nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito, secondo le indicazioni contenute nella determinazione ANAC n. 1310/2016.

Semplificazioni derivanti dal sistema dei collegamenti ipertestuali

Al fine di evitare duplicazioni di dati pubblicati sul sito si ribadisce la possibilità, in virtù di quanto disposto dall'art. 9 del d.lgs. 33/2013, di assolvere agli obblighi di trasparenza anche mediante un collegamento ipertestuale ad altro sito istituzionale ove i dati e le informazioni siano già resi disponibili. Resta ferma la necessità di rispettare i criteri di qualità e di completezza dei dati specificamente disciplinati dall'art. 6 del d.lgs. 33/2013, secondo cui *«le pubbliche amministrazioni garantiscono la qualità delle informazioni riportate nei siti istituzionali nel rispetto degli obblighi di pubblicazione previsti dalla legge, assicurandone l'integrità, il costante aggiornamento, la completezza, la tempestività, la semplicità di consultazione, la comprensibilità, l'omogeneità, la facile accessibilità, nonché la conformità ai documenti originali in possesso dell'amministrazione, l'indicazione della loro provenienza e la riutilizzabilità secondo quanto previsto dall'articolo 7»*.

A titolo esemplificativo si forniscono alcune indicazioni:

- i comuni aderenti ad un'Unione, nei limiti in cui vi sia coincidenza tra i dati o documenti pubblicati sul sito dell'Unione e quelli che il Comune è tenuto a pubblicare nel proprio sito istituzionale, possono assolvere il relativo obbligo di pubblicazione mediante il collegamento ipertestuale alla sezione "Amministrazione trasparente" dell'Unione;
- la sottosezione «bandi di gara e contratti» della sezione "Amministrazione trasparente" di un Comune può contenere il link alla sezione "Amministrazione trasparente" del Comune capofila qualora questo gestisca la Centrale Unica di Committenza;
- la sottosezione relativa agli obblighi di pubblicazione dei procedimenti amministrativi e dei controlli sulle dichiarazioni sostitutive e l'acquisizione d'ufficio dei dati prevista dall'art. 35 del d.lgs. 33/2013 può contenere il link alle piattaforme sovracomunali, limitatamente ai casi in cui le stesse gestiscano già tali dati⁷³.

⁷³ Nel corso delle riunioni del tavolo tecnico i rappresentanti delle istituzioni hanno richiamato, in proposito, il portale STAR (Sistema Telematico di Accettazione Regionale) realizzato dalla Regione Toscana, che rappresenta un *front end* unico di accettazione *on line* delle pratiche adottate dallo Sportello Unico per le Attività Produttive dei Comuni (S.U.A.P.) Il SUAP è stato istituito dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112. Il d.P.R. 7 settembre 2010, n. 160 costituisce regolamento per la disciplina e la semplificazione dello sportello.

Ulteriore opportunità di semplificazione può derivare, qualora ricorrano i necessari presupposti, dal collegamento tra le pubblicazioni previste ai sensi del d.lgs. 33/2013 in "Amministrazione trasparente"

e dati, informazioni o documenti contenuti nelle banche dati di cui all'art. 9-bis del d.lgs. 33/2013, come elencate nell'Allegato B) del medesimo decreto legislativo.

Tempistica delle pubblicazioni

Nel corso dei lavori del tavolo tecnico e nella rilevazione condotta dalla Conferenza Stato-Città ed Autonomie locali (cfr. § 2), è stata evidenziata la difficoltà per i piccoli comuni, in ragione della carenza di personale e di risorse dedicate, di assicurare la tempestiva pubblicazione sul sito istituzionale dei documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria e successivamente il loro costante aggiornamento.

Dispone, infatti, l'art. 8 del d.lgs. 33/2013 che *«I documenti contenenti atti oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi della normativa vigente sono pubblicati tempestivamente sul sito istituzionale dell'amministrazione. I documenti contenenti altre informazioni e dati oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi della normativa vigente sono pubblicati e mantenuti aggiornati ai sensi delle disposizioni del presente decreto»*.

Come noto, il d.lgs. 33/2013 stabilisce per alcuni obblighi la frequenza di pubblicazione dei dati e dei documenti da rendere conoscibili. La cadenza annuale è prevista, ad esempio, per i dati che per loro natura non subiscono modifiche frequenti o la cui durata è tipicamente annuale. Si consideri in tal senso l'obbligo di pubblicazione del conto annuale del personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e le relative spese sostenute (art. 16) e gli obblighi di pubblicazione dei dati relativi agli enti pubblici vigilati, e agli enti di diritto privato in controllo pubblico, nonché alle partecipazioni in società di diritto privato (art. 22).

In altri casi, invece, gli obblighi di trasparenza non sono accompagnati da una chiara indicazione del termine entro cui i dati e i documenti devono essere resi disponibili sul sito. In alcune ipotesi, la loro pubblicazione non può che essere immediata. Ciò si verifica quando il legislatore condiziona l'efficacia dell'atto o del provvedimento adottato alla sua pubblicazione nella sezione "Amministrazione trasparente", come per la pubblicazione degli estremi degli atti di conferimento di incarichi di collaborazione o di consulenza a soggetti esterni a qualsiasi titolo per i quali è previsto un compenso (art. 15) e per la pubblicazione dei provvedimenti che dispongano concessioni e attribuzioni di importo complessivo superiore a mille euro nel corso dell'anno solare al medesimo beneficiario (art. 26); oppure quando la natura dell'atto implica necessariamente una sua immediata pubblicazione, come nel caso bandi di concorso per il reclutamento, a qualsiasi titolo, di personale (art. 19).

Laddove il d.lgs. 33/2013 non menzioni in maniera esplicita la data di pubblicazione e, conseguentemente di aggiornamento, viene in evidenza quanto precisato in via generale nel richiamato art. 8, commi 1 e 2, dovendo quindi intendersi che l'amministrazione sia tenuta alla pubblicazione e, di conseguenza, a un aggiornamento tempestivo.

L'Autorità ha riportato le tempistiche di aggiornamento disposte dal legislatore per ciascuno dei dati soggetti ad obbligo di pubblicazione, ai sensi del d.lgs. 33/2013, nell'allegato 1) alla Determinazione n. 1310 del 28 dicembre 2016, recante *«Prime linee guida recanti indicazioni sull'attuazione degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni contenute nel d.lgs. 33/2013 come modificato dal d.lgs. 97/2016»*.

Laddove il termine non sia precisato dal legislatore, l'ANAC ha fatto riferimento alla necessità di pubblicare il dato in maniera tempestiva, senza tuttavia fornire ulteriori precisazioni al riguardo. Sulla questione si è valutato opportuno non vincolare in modo predeterminato le amministrazioni ma si è preferito rimettere all'autonomia organizzativa degli enti la declinazione del concetto di tempestività in base allo scopo della norma e alle caratteristiche dimensionali di ciascun ente.

Si ritiene, quindi, che i piccoli comuni possano interpretare il concetto di tempestività e fissare termini secondo principi di ragionevolezza e responsabilità, idonei ad assicurare, nel rispetto dello scopo della normativa sulla trasparenza, la continuità, la celerità e l'aggiornamento costante dei dati. I termini così definiti vanno indicati nella sezione del PTPC dedicata alla trasparenza sia per la data di pubblicazione che di aggiornamento, tendenzialmente non superiore al semestre. Sarebbe buona pratica, inoltre, laddove nelle diverse sottosezioni di "Amministrazione trasparente" vi siano dati non pubblicati, perché "non prodotti" o perché l'obbligo non è applicabile alla specifica tipologia di amministrazione, riportare il motivo per cui non si procede alla pubblicazione, con l'indicazione di eventuali norme a cui fare riferimento o circostanze specifiche alla base dell'assenza dei dati (ad es. "non sono state erogate sovvenzioni", "non esistono enti di diritto privato controllati dal comune", etc.).

Semplificazioni di specifici obblighi del d.lgs. 33/2013

Di seguito si dà conto di alcune misure di semplificazione relative a pubblicazioni previste in norme specifiche del d.lgs. 33/2013.

Art. 13. Obblighi di pubblicazione concernenti l'organizzazione delle pubbliche amministrazioni

I comuni con popolazione inferiore ai 15.000 abitanti possono prevedere nella sezione "Amministrazione trasparente" la pubblicazione di un organigramma semplificato, con il quale assolvere agli obblighi di pubblicazione concernenti l'organizzazione delle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 13, lettere da a) a d). Possono ritenersi elementi minimi dell'organigramma la denominazione degli uffici, il nominativo del responsabile, l'indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica cui gli interessati possano rivolgersi.

Art. 23. Obblighi di pubblicazione concernenti i provvedimenti amministrativi

A seguito delle abrogazioni operate dal d.lgs. 97/2016, nella sua nuova formulazione l'art. 23 prevede per le amministrazioni l'obbligo di pubblicare e aggiornare ogni sei mesi, in distinte partizioni della sezione "Amministrazione trasparente", gli elenchi dei provvedimenti adottati dagli organi di indirizzo politico e dai dirigenti riguardanti: i) la scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi; ii) gli accordi stipulati dall'amministrazione con soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche, ai sensi degli articoli 11 e 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

Laddove la rielaborazione degli atti in elenchi risulti onerosa, i comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti possono assolvere a quanto previsto dall'art. 23 mediante la pubblicazione integrale dei corrispondenti atti, fermo restando il rispetto dei commi 3 e 4 dell'art. 7-bis del d.lgs. 33/2013, nonché la qualità e il formato aperto degli atti pubblicati ai sensi degli artt. 6 e 7 del medesimo decreto.

Pubblicazione dei dati in tabelle

Nel corso dei lavori del tavolo è stato evidenziato che la modalità di pubblicazione dei dati in tabelle, richiesta per alcuni obblighi dal d.lgs. 33/2013 e per altri suggerita dall'Autorità, comporta una rielaborazione che in molti casi risulterebbe troppo onerosa per i comuni.

La scelta dell'ANAC di indicare il formato tabellare è intesa a rendere più comprensibili e di facile lettura i dati, organizzabili anche per anno, e risponde all'esigenza di assicurare l'esportazione, il trattamento e il riutilizzo previsto all'art. 7 del d.lgs. 33/2013.

Per gli obblighi in cui l'Autorità ha indicato nell'Allegato 1) alla determinazione n. 1310/2016 la pubblicazione in formato tabellare, i piccoli comuni possono valutare altri schemi di pubblicazione, purché venga rispettato lo scopo della normativa sulla trasparenza volto a rendere facilmente e chiaramente accessibili i contenuti informativi presenti nella sezione "Amministrazione trasparente" al fine di favorire forme di controllo diffuso da parte della collettività.

Realizzazione di un software open source

In sede di tavolo tecnico è stato più volte affrontato il tema della realizzazione di uno strumento software da mettere a disposizione dei piccoli comuni in grado di agevolarli nella pubblicazione dei dati on line relativi agli obblighi di trasparenza previsti dal d.lgs. 33/2013.

Tale esigenza è confermata anche dai dati rilevati dalla Conferenza Stato-Città ed Autonomie locali dai quali risulta che nel 74,2% dei comuni analizzati la sezione "Amministrazione trasparente" è stata realizzata da soggetti esterni; il 55,1% dei comuni ha riscontrato criticità nella gestione della stessa sezione, stante l'assenza o la carenza di personale professionalmente adeguato alla gestione informatizzata degli adempimenti di trasparenza; solo il 54,4% ha dichiarato di avere risorse umane professionalmente adeguate per la gestione della sezione. Risulta, quindi, che l'adeguamento dei siti per le esigenze di trasparenza rappresenta un impegno di rilievo per i piccoli comuni. Sia nelle risposte "aperte" del questionario sia nelle note di trasmissione, i segretari comunali hanno quindi auspicato di poter disporre di un *software* che non comporti spese di acquisizione e/o di gestione e adeguamento.

A questo riguardo l'Autorità, che non ha competenze in tema di informatizzazione delle p.a., ha ritenuto opportuno coinvolgere l'Agenzia per l'Italia digitale (AGID), struttura dell'Amministrazione dello Stato competente in materia. Da qui l'auspicio dell'Autorità che grazie alla collaborazione avviata si possa in tempi ravvicinati rendere disponibile uno strumento software in riuso per agevolare le amministrazioni, a cominciare dai piccoli comuni.

Semplificazioni per l'adozione annuale del PTPC

Un'ulteriore criticità venuta in rilievo nel corso delle riunioni del tavolo tecnico ha riguardato, specie per i comuni molto piccoli, le difficoltà ad adottare, ciascun anno, un nuovo completo Piano triennale per la prevenzione della corruzione (PTPC).

Sulla questione l'Autorità non può che confermare, in generale, quanto recentemente ribadito con il comunicato del Presidente del 16 marzo 2018. Con tale atto si è richiamata l'attenzione delle Amministrazioni sull'obbligatorietà dell'adozione, ciascun anno, alla scadenza prevista dalla legge del 31 gennaio, di un nuovo completo Piano Triennale, valido per il successivo triennio (ad esempio, per l'anno in corso, il PTPC 2018-2020)

Fermo restando quanto sopra, si ritiene che i comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, in ragione delle difficoltà organizzative dovute alla loro ridotta dimensione, e solo nei casi in cui nell'anno successivo all'adozione del PTPC non siano intercorsi fatti corruttivi o modifiche organizzative rilevanti, possono provvedere all'adozione del PTPC con modalità semplificate.

In tali casi, l'organo di indirizzo politico può adottare un provvedimento con cui, nel dare atto dell'assenza di fatti corruttivi o ipotesi di disfunzioni amministrative significative nel corso dell'ultimo anno, conferma il PTPC già adottato. Nel provvedimento in questione possono essere indicate integrazioni o correzioni di misure preventive presenti nel PTPC qualora si renda necessario a seguito del monitoraggio svolto dal RPCT.

Rimane ferma la necessità di adottare un nuovo PTPC ogni tre anni, in quanto l'art. 1, co. 8 della l. 190/2012 stabilisce la durata triennale di ogni Piano. Sull'adozione del PTPC per tutte le amministrazioni vale quanto precisato nella Parte generale del presente PNA cui si rinvia (§ 3).

In ogni caso il RPCT vigila annualmente sull'attuazione delle misure previste nel Piano, i cui esiti confluiscono nella relazione annuale dello stesso, da predisporre ai sensi dell'art. 1, co. 14, della l. 190/2012. Nella richiamata relazione è data evidenza, anche riportando le opportune motivazioni, della conferma del PTPC adottato per il triennio.

RITENUTO di specificare che il Comune di Spinadesco ha una popolazione inferiore ai 5000 abitanti (abitanti al 31/12/19 n. 1486) e che nel corso del 2019 non sono avvenuti fatti corruttivi o disfunzioni amministrative significative, e che pertanto ai fini dell'approvazione del PTPC per il triennio 2020/2022 sia opportuno confermare i contenuti del PTPC 2018/2020 come sopra specificato dall'ANAC con la deliberazione numero 1074 del 21.11.2018 dando atto che il prossimo anno 2021 sarà necessario approvare un nuovo programma triennale 2021/2023 in quanto la validità del piano 2018/2020 si conclude al 31.12.2020 quale ultimo anno del triennio di riferimento;

Ritenuto opportuno riportare quanto comunicato dal Ministero dell'Interno nella informazione al Parlamento circa il contesto esterno riferito alla Provincia di Cremona;

“ PROVINCIA DI CREMONA

Per la sua favorevole posizione economico finanziaria, la provincia di Cremona¹²⁹ è esposta agli interessi illeciti di soggetti riconducibili alla criminalità organizzata calabrese¹³⁰ originari del crotonese e del reggino, presenti sul territorio e legati ad alcune cosche tra le quali la “Grande Aracri”. Gli stessi sono dediti al narcotraffico, al riciclaggio ed all'infiltrazione del tessuto economico locale (appalti pubblici e privati) mediante la realizzazione di strutture societarie funzionali alla commissione di reati fiscali.

In particolare¹³¹, la provincia in argomento, unitamente ad altre, è stata interessata, dall'esecuzione di alcuni provvedimenti restrittivi nei confronti di altrettanti soggetti, prevalentemente di origine calabrese, ritenuti responsabili di associazione per delinquere, estorsione, riciclaggio, intestazione fittizia di beni e bancarotta fraudolenta e facenti capo ad un soggetto affiliato alla cosca “Arena” di

Isola Capo Rizzuto (KR). Le indagini, hanno consentito di far luce sulle condotte illecite di un sodalizio attivo nel settore delle costruzioni e del movimento terra. Nel corso dell'attività investigativa, sono stati documentati i rapporti tra il sodalizio di Cremona ed alcuni soggetti legati alla 'ndrangheta del crotonese considerati affiliati alla cosca "Grande Aracri".

I citati sodalizi, attivi prevalentemente nelle province più a nord dell'Emilia Romagna, hanno esteso i propri interessi criminali nella parte meridionale della Lombardia, in particolare nell'hinterland cremonese. L'edilizia risulta essere il settore verso cui viene indirizzata la maggiore attenzione, soprattutto attraverso la gestione di imprese maggiormente strutturate e la commissione di reati fiscali, fallimentari, di trasferimento fraudolento di valori e di usura. Gli sviluppi dell'operazione "Aemilia", hanno confermato la presenza di una criminalità organizzata riconducibile alle famiglie appartenenti alla 'ndrangheta calabrese e in particolare al già citato clan "Grande Aracri" di Isola Capo Rizzuto (KR), sodalizio interessato all'acquisizione, alla gestione ed al controllo di attività economiche nonché all'aggiudicazione illecita degli appalti. Inoltre, è stata riscontrata anche l'operatività di affiliati alle famiglie "Iannone" e "Mancuso", originarie dell'area compresa tra Cutro e Isola Capo Rizzuto (KR), impegnate nella gestione diretta o indiretta di diverse realtà imprenditoriali, funzionali alla commissione di vari reati (soprattutto di natura fiscale) e all'accumulazione di profitti illeciti, in parte destinati alla predetta cosca.

Relativamente a Cosa nostra, è stata riscontrata la presenza sul territorio, di affiliati alla "famiglia" di Niscemi (CL). Nel mese di gennaio 2016, la Polizia di Stato ha eseguito una confisca nei confronti di due commercialisti calabresi, con studi in Milano e Crema, per aver procurato, ad una famiglia mafiosa siciliana stabilitasi in Lombardia, diversi prestanome al fine di ottenere fatture per operazioni inesistenti e

¹²⁹ Costituita da 115 comuni e con 359.388 abitanti al 31 dicembre 2016.

¹³⁰ Capace di infiltrarsi in vari ambiti, quali l'edilizia, i servizi ambientali ed urbanistici, le bonifiche, i finanziamenti pubblici, la grande distribuzione, l'erogazione del credito, l'energia, i giochi d'azzardo e le scommesse.

¹³¹ Nell'aprile 2015.

Deputati Senato del

li.RA - DISEGNI DI LEGGE - DOC. XXXI¹

– 348 –

per aver creato nuovi canali per la circolazione e il reinvestimento dei profitti derivanti dalla gestione illecita di alcune cooperative lombarde.

Per quanto concerne l'aggressione dei patrimoni illecitamente accumulati (tema centrale nell'azione di contrasto alla criminalità organizzata), nel corso del 2016 l'applicazione delle misure di prevenzione patrimoniali ha prodotto, nella provincia in argomento, risultati significativi per quanto riguarda il sequestro e la confisca di beni mobili e immobili.

Con riferimento alla presenza di gruppi criminali stranieri, i cinesi risultano coinvolti in casi di sfruttamento, in nero, della manodopera di connazionali, all'interno di aziende, specie nel settore tessile. Anche nello sfruttamento della prostituzione, si registra l'operatività di soggetti cinesi, oltre che di sudamericani, africani e dell'Est-Europa. Gli albanesi sono attivi anche nel traffico di sostanze stupefacenti.

Sul territorio della provincia, le segnalazioni riferite a cittadini stranieri hanno inciso per il 35% circa sul totale delle persone denunciate e/o arrestate. I reati maggiormente incidenti sono le lesioni dolose, le rapine, i furti, le ricettazioni e i reati inerenti agli stupefacenti.

Nell'anno 2016¹³² sono stati complessivamente sequestrati 16,76 kg. di

sostanze stupefacenti e 93 piante di cannabis. In particolare, sono stati intercettate hashish (Kg. 6,89), marijuana (kg. 7,52) e cocaina (kg. 2,12). Nello stesso periodo le persone denunciate all'Autorità Giudiziaria, in relazione a tali delitti sono state 142 di cui 74 di nazionalità italiana e 68 stranieri. Per il traffico di stupefacenti, nello stesso anno risultano esser state denunciate 142 persone.

Per quanto attiene ai reati predatori, sono stati denunciati molti furti (numerosi quelli in abitazione, con destrezza e di autovetture) e rapine (specie quelle eseguite nella pubblica via), sebbene entrambi risultino in diminuzione rispetto al precedente anno. Questi delitti sono facilitati dalla particolare conformazione del territorio, costituito da numerosi e piccoli comuni collegati da una rete viaria complessa ed articolata che offre buone possibilità di fuga. Inoltre, anche le segnalazioni riferite ai danneggiamenti hanno fatto registrare un dato non trascurabile così come le lesioni dolose e le estorsioni “

ACCERTATO che sulla proposta della presente è stato acquisito il solo parere in ordine alla regolarità tecnica espresso dal Segretario Comunale (art. 49 del TUEL);

DATO ATTO al segretario comunale di aver curato personalmente la stesura della presente condividendone i contenuti sotto il profilo della legittimità amministrativa;

CON VOTI unanimi favorevoli espressi in forma palese dagli aventi diritto;

DELIBERA

1. DI APPROVARE i richiami, le premesse e l'intera narrativa quali parti integranti e sostanziale del dispositivo;
2. DI APPROVARE il *Piano triennale di prevenzione della corruzione 2020/2022* confermando i contenuti del PTCP 2018/2020 in quanto il Comune ha una popolazione residente inferiore ai 5000 abitanti (abitanti al 31/12/19 n.1486) e nel corso dell'anno 2019 non si sono verificati fatti corruttivi né disfunzioni amministrative significative ai sensi e per gli effetti della deliberazione ANAC n° 1074 del 21.11.2018 di approvazione definitiva dell'aggiornamento 2018 al PNA;
3. DI DARE ATTO che il piano è integrato per quanto concerne il contesto esterno da quanto in premessa riportato e riferito alla Provincia di Cremona e sarà soggetto ad eventuali integrazioni a seguito della implementazione dell'attività di mappatura dei processi amministrativi più rilevanti;
4. DI PROCEDERE alla pubblicazione del piano in amministrazione trasparente-altri contenuti-corruzione;
5. DI COMUNICARE la presente ai capigruppo consiliari ai sensi dell'art. 125 del D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000;
6. DI OTTEMPERARE all'obbligo imposto dal D.Lgs. n. 33/2013, della pubblicazione sul sito internet comunale, in formato tabellare dei dati sotto riportati e relativi al presente atto, nell'apposita sezione denominata “Amministrazione Trasparente” e contestualmente alla pubblicazione all'Albo Pretorio on-line per 15 giorni:

Oggetto	PIANO TRIENNALE PER LA CORRUZIONE E LA TRASPARENZA 2020-2022 .CONFERMA PIANO 2018/2020
Atto	G.C. n. del
Contenuto sintetico	Conferma PTPC triennio 2020-2022
Eventuale spesa presunta	€ 0
Estremi principali documenti del fascicolo	Deliberazione ANAC n° 1074 del 21.11.2018

Inoltre, la Giunta,

valutata l'urgenza imposta dalla volontà di concludere tempestivamente il procedimento, allo scopo di rendere efficace sin da subito il rinnovato piano "*anticorruzione*", data la rilevanza della materia trattata, con ulteriore votazione all'unanimità

DELIBERA

di dichiarare immediatamente eseguibile la presente deliberazione (art. 134 co. 4 del TUEL).

Il presente verbale viene così sottoscritto

IL PRESIDENTE

Roberto Lazzari

Firmato digitalmente

Il Segretario Comunale

Dott. Fabio Malvassori

Firmato digitalmente